

PROPOSTA DI LEGGE SULL'ABORTO (*)

ART. 1 (*Ammissibilità dell'aborto*) — L'aborto è ammesso se la gravidanza è interrotta da un medico iscritto all'Ordine professionale quando due medici, pure regolarmente iscritti, hanno rilasciato all'interessata, a sua richiesta, un certificato, congiuntamente o disgiuntamente, nel quale attestano in buona fede che: — 1) la continuazione della gravidanza potrebbe causare un rischio per la vita della donna incinta o pregiudizio alla salute fisica o psichica della donna stessa, maggiore che se la gravidanza fosse interrotta; — 2) che vi sia un rischio che il nascituro possa soffrire anomalie fisiche o mentali.

Nella determinazione di quanto previsto ai numeri 1 e 2 del presente articolo si deve tener conto delle condizioni della donna incinta, attuali o ragionevolmente prevedibili, e delle ragioni anche morali e sociali che essa adduce.

ART. 2 (*Intervento senza certificato preventivo*) — Non è necessario il certificato rilasciato da due medici e previsto dall'articolo 1 della presente legge nella interruzione di una gravidanza ad opera di un medico regolarmente iscritto all'Ordine professionale il quale sia convinto, in buona fede, che l'interruzione stessa sia immediatamente necessaria per salvare la vita della donna incinta o per impedire un'offesa grave alla salute fisica o psichica della donna stessa.

ART. 3 (*Aborto illegale*) — Chiunque, al di fuori dei casi previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge, cagiona l'aborto di una donna consenziente è punito con la reclusione fino a due anni.

ART. 4 (*Aborto di donna non consenziente*) — Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei o se il consenso è estorto con violenza o minaccia o è carpito con inganno, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. — Il consenso è efficace se dato da donna che ha compiuto i diciotto anni, purchè capace di intendere e volere. — Il consenso di una donna tra i quattordici e i diciotto anni è efficace se congiunto a quello dei genitori o del legale rappresentante, o, in mancanza, ad autorizzazione del tribunale dei minorenni. — Il consenso di una donna d'età inferiore a 14 anni è efficace se congiunto a quello dei genitori e all'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni. — Il consenso di donna giuridicamente incapace che ha compiuto i 18 anni è efficace se congiunto alla autorizzazione del tribunale ordinario. — Il tribunale competente è quello del luogo ove la donna ha la residenza o il domicilio o la dimora abituale.

ART. 5 (*Morte o lesione della donna non consenziente all'aborto*) — Chiunque, con atti diretti a commettere il delitto di cui all'articolo 4 della presente legge, cagiona la morte di una donna è punito con la reclusione da 10 a 18

(*) *Proposta di legge 11 febbraio 1973, n. 1655, dal titolo: «Disciplina dell'aborto», d'iniziativa dei deputati FORTUNA e altri.*

anni; se cagiona una lesione personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 582, 583 I parte numeri 1 e 2 e II parte numeri 1, 2 e 3 del codice penale e la pena è aumentata da un terzo alla metà.

ART. 6 (*Morte o lesione della donna consenziente all'aborto*) — Chiunque con atti diretti a procurare l'aborto illegale di una donna consenziente previsto dall'articolo 3 della presente legge, ne cagiona la morte è punito con la reclusione da tre a sette anni; se cagiona una lesione personale si applicano le disposizioni degli articoli 582 e 583 I parte numeri 1 e 2 e II parte numeri 1, 2 e 3 del codice penale.

ART. 7 (*Atti abortivi su donna ritenuta incinta*) — Chiunque, su una donna creduta incinta, commette atti previsti dagli articoli 3, 4, 5 della presente legge, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli stessi, diminuite di un terzo.

ART. 8 (*Atti diretti a procurare l'aborto commessi su donna consenziente da non iscritto all'albo ordine dei medici*) — Quando il reato di cui all'articolo 348 del codice penale (abusivo esercizio di una professione) è commesso in relazione ad atti diretti a cagionare l'aborto o a rendere impotente alla procreazione una persona, con il consenso di questa, la pena è della reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 300.000. — La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore.

ART. 9 (*Obiezione di coscienza*) — Nessuno sarà obbligato a prendere parte ad una assistenza medica ammessa dalla presente legge qualora abbia nei confronti della legge stessa una obiezione di coscienza. — Permane il dovere, in ogni caso, di prestare l'assistenza necessaria a salvare la vita o a prevenire una offesa grave alla salute fisica o psichica di una donna incinta.

ART. 10 (*Facoltà del medico provinciale*) — Il medico provinciale competente per territorio del luogo in cui si è verificata l'interruzione della gravidanza, quando ha fondati motivi sull'esistenza di atti irregolari nell'applicazione della presente legge, può richiedere, con il vincolo del segreto d'ufficio, l'esibizione del certificato rilasciato, ai sensi dell'articolo 1, dai due medici, per il controllo formale dell'atto.

ART. 11 (*Abrogazione dell'intero Titolo X del codice penale*). — Il Titolo X dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe e gli articoli 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 del codice penale sono abrogati.

ART. 12 (*Abrogazione e modificazione di norme in contrasto con la presente legge*) — L'articolo 24 lettera m) del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 1956, n. 1300, è così modificato: «Il medico provinciale riceve le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possono interessare la sanità pubblica, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'articolo 365 del Codice penale e dell'articolo 4 del Codice di procedura penale».

E' abrogata la lettera b) dell'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1956, n. 1300.

E' abrogato nell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1946, n. 561, l'inciso: «ovvero che divulgano mezzi rivolti a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi, o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenza sui mezzi predetti».